

L'AGRITURISMO

Che cos'è l'agriturismo

In Italia l'agriturismo costituisce un comparto specifico dell'offerta turistica e gode di un regime particolare, che non va confuso con quello in vigore per altre forme di turismo in ambiente rurale, disciplinate queste - come attività commerciali - da una specifica legge sul turismo (L. n. 217/83).

La legge nazionale sull'agriturismo, la n. **730 del 5 dicembre 1985**, definisce l'attività agrituristica, ne enuncia i principi che la regolano e costituisce un quadro di riferimento comune per le diverse leggi regionali.

La legge 730/85 sancisce che per attività agrituristiche si intendono:

"esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli o associati, e da loro familiari, di cui all'art. 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali".

Perché il turismo esercitato in campagna sia definibile agriturismo, deve svolgersi nell'ambito di un'azienda agricola, utilizzandone strutture, prodotti e manodopera.

Obiettivo principale della legge 730/85 è quello di *"sostenere l'agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne"* in armonia *"con gli indirizzi di politica agricola della CEE, con il piano agricolo nazionale e con i piani di sviluppo regionali"*.

L'agriturismo persegue obiettivi specifici aventi carattere:

- **economico**
integrare le rendite aziendali per migliorare le condizioni di vita degli agricoltori, conformemente alle finalità della politica agricola comune (PAC);
- **socio-culturale**
attivare o intensificare i rapporti tra città e campagna, sviluppare nuove forme di turismo sociale e giovanile, conservare l'identità culturale del mondo agricolo tutelandone le tradizioni, valorizzandone i prodotti tipici enogastronomici;
- **ambientale**
salvaguardare il territorio attraverso la migliore utilizzazione del patrimonio naturale, conservare il paesaggio rurale, tutelare l'ambiente e recuperare l'edilizia rurale;
- **occupazionale**
sviluppare l'agricoltura per garantire la permanenza degli agricoltori sul territorio rurale, per contenere l'esodo delle forze più giovani e per creare nuove opportunità di lavoro nei territori rurali.

Le disposizioni che regolano l'agriturismo - pur riferibili ad un indirizzo comune - sono determinate dalla normativa regionale.

In particolare **competete alle regioni**:

- redigere il piano regionale di sviluppo agrituristico in armonia con gli indirizzi della programmazione europea, nazionale e regionale, nel quale indicare gli obiettivi da perseguire per la valorizzazione delle potenzialità esistenti sul territorio;
- fissare i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività agrituristiche;

- stabilire le procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- determinare i requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli immobili e le attrezzature;
- attuare politiche di sostegno e concedere incentivi a favore degli imprenditori agricoli che decidono di dedicarsi a questa attività.

Requisiti

Per qualificare come agriturismo un'attività svolta in strutture ricettive localizzate in campagna, non è sufficiente la cornice di ruralità ma occorre che sussistano due requisiti base:

- uno **soggettivo**, l'imprenditore agricolo
- e l'altro **oggettivo**, l'azienda agricola, collegati tra loro.

Requisito soggettivo

L'autorizzazione ad esercitare l'agriturismo, è concessa esclusivamente ai lavoratori autonomi dell'agricoltura che, a qualunque titolo e forma, esercitano attività d'impresa. Ciò vale per tutti gli imprenditori agricoli, sia a titolo principale che a titolo parziale, sia singoli che associati e per i loro familiari (art. 2 della legge quadro).

L'**imprenditore agricolo**, secondo l'art. 2135 c.c., è colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, ossia le attività di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli collegate alla normale attività agricola. Sono considerati **familiari partecipi dell'impresa**, secondo l'art. 230 bis del codice civile, il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado che in modo continuativo prestano la loro attività nell'azienda agricola o nella famiglia.

L'**imprenditore associato** può essere una società di persone o capitali comprese le cooperative purché esercenti una attività agricola.

Requisito oggettivo

Perché si possa parlare di agriturismo è essenziale l'esistenza di una azienda agricola in esercizio in grado di offrire, oltre ai prodotti ricavati dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento, anche servizi turistici e per il tempo libero.

Non è sufficiente, quindi, avere la disponibilità del fondo in proprietà o in affitto: è necessaria la sua utilizzazione. L'agriturismo, infatti, è un'attività finalizzata alla completa utilizzazione di tutte le risorse dell'azienda agricola: umane, strumentali e produttive. Non si possono usare edifici, anche se di proprietà dell'imprenditore agricolo, non pertinenti l'azienda agricola e ubicati in luogo diverso da quello in cui viene esercitata l'attività.

Nel caso in cui il fondo risulti privo di fabbricati, la legge n. 730 stabilisce che siano le Regioni ad individuare, nell'ambito del programma regionale di sviluppo agriturismo, i comuni nei cui centri abitati l'imprenditore agricolo può utilizzare, per l'esercizio di attività agrituristiche, gli edifici destinati a propria abitazione.

Principalità, connessione e complementarità

L'agriturismo non può sussistere al di fuori di un'azienda agricola in esercizio e non può prevalere nell'ambito della stessa sulle attività tipicamente agricole che devono rimanere principali.

Il **principio della connessione e complementarità** si stabilisce allorché per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva

dell'azienda agricola: fabbricati rurali e prodotti aziendali (sia per la vendita che per la somministrazione dei pasti), strutture sportive, ricreative o culturali legate al mondo agricolo.

L'attività agrituristica si reputa connessa e complementare a quella agricola quando non sottrae risorse all'esercizio dell'attività agricola, assicura la piena utilizzazione delle risorse aziendali ed è finalizzata ad una migliore commercializzazione dei prodotti.

La **legge n. 730**, comunque, stabilisce che spetta alle regioni dettare criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica e che principalità, connessione e complementarità devono essere definite tenendo in considerazione le caratteristiche dei territori regionali o di parte di essi, della azienda e dei fondi interessati. Il criterio più usato dalle regioni per valutare la principalità è quello del tempo lavoro, nel senso che il tempo lavoro dedicato alla normale attività agricola dall'imprenditore o dall'intero nucleo familiare, in caso di impresa familiare, deve essere superiore a quello dedicato all'attività agrituristica.

Autorizzazioni

Lo svolgimento dell'attività agrituristica è subordinato ad una specifica **autorizzazione**.

La legge 730, nel demandare alle regioni il compito di regolamentare la materia, stabilisce che l'imprenditore agricolo deve iscriversi in un elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'**attività agrituristica**.

Tale elenco non è un albo professionale in quanto gli iscritti mantengono, a tutti gli effetti, la qualifica di imprenditori agricoli.

Una volta ottenuta l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, gli interessati devono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al sindaco del Comune nel cui

territorio intendono operare. Qualora l'azienda sia collocata in più Comuni, la domanda va rivolta al Comune dove si colloca l'attività agrituristica o, comunque, dove si svolge la maggior parte di questa attività.

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività nei limiti e con le modalità in essa stabiliti.

Se la domanda è presentata dall'affittuario del fondo o degli edifici, occorre allegare l'autorizzazione del proprietario. Secondo la dottrina prevalente, tuttavia, tale autorizzazione è necessaria solo nei casi in cui l'esercizio dell'attività comporti interventi sugli edifici e/o sul fondo per restauro, adeguamento di locali, ristrutturazione, allestimento di aree per l'agricampeggio o per opere di miglioramento o di trasformazione dei fabbricati.

L'**autorizzazione** deve essere **negata** a chi ha riportato condanne ad una pena restrittiva delle libertà personali superiore a 3 anni, a chi è stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica ecc.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco, accertata la rispondenza delle dichiarazioni e della documentazione allegata alle disposizioni di legge, è tenuto a pronunciarsi.

Se la domanda viene **accolta** l'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni.

In caso di silenzio la domanda si intende accolta. Qualora la domanda venga **respinta** o l'autorizzazione non venga rilasciata entro i termini stabiliti dalla legge, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio.

Il sindaco può **sospendere l'autorizzazione** con provvedimento motivato qualora venga

accertato che:

- **l'operatore agrituristico** non abbia intrapreso l'attività trascorso un anno dalla data della concessione dell'autorizzazione o l'abbia sospesa per un anno, abbia violato gli obblighi amministrativi, abbia subito provvedimenti sospensivi per 60 giorni nel corso di un anno, non abbia rispettato i vincoli di destinazione d'uso degli immobili;
- gli **immobili utilizzati** manchino dei requisiti igienico-sanitari richiesti;
- non siano state osservate le **norme igienico sanitarie** e quelle di PS.

Collaboratori

L'imprenditore agricolo può avvalersi dell'aiuto di **personale dipendente** per lo svolgimento delle sue molteplici attività ivi comprese quelle agrituristiche.

Alla manodopera esterna deve essere applicato, a seconda delle mansioni svolte, il **contratto di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti** o il **contratto di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli**.

Il tipo di assunzione, l'orario e il salario devono essere riferiti alle disposizioni dei due contratti nazionali e dei contratti integrativi provinciali (Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998 - validità quadriennale - e Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 5 aprile 2000 - validità quadriennale).

Il **personale** dipendente dell'azienda agricola addetto all'attività agrituristica **gode del trattamento assicurativo e previdenziale dei dipendenti agricoli e dell'assicurazione INAIL per gli infortuni sul lavoro**.

Attività agrituristiche

La legge nazionale ha classificato come agrituristiche le seguenti attività:

- a. **ospitalità in azienda**
- b. **ospitalità in agricampeggio**
- c. **ristorazione**
- d. **attività ricreative e culturali**

Attività agrituristiche - L'ospitalità in azienda

L'operatore agrituristico può svolgere attività di ricezione e di ospitalità utilizzando la propria azienda, offrendo:

- camere arredate (con o senza bagno) con servizio di riassetto giornaliero
- servizio di uso cucina
- somministrazione di uno o più pasti
- appartamenti arredati lasciando all'ospite i compiti del riassetto.

In ogni caso l'ospitalità deve avere carattere stagionale, nel senso che il periodo di permanenza dell'ospite deve essere limitato e non deve configurarsi come un affitto di lungo periodo.

Alle regioni è demandato il compito di fissare il limite massimo di posti letto e di camere che ogni azienda può mettere a disposizione dei turisti.

L'utilizzazione dei fabbricati è subordinata al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti comprovato da un verbale della ASL, dalla relazione dell'ufficio urbanistico e dal parere espresso dalla commissione edilizia.

Per rispondere alla finalità di salvaguardare il patrimonio edilizio e paesaggistico, vengono privilegiate le opere di recupero dei vecchi fabbricati rurali che costituiscono un patrimonio culturale, storico ed artistico di grande valore, e le opere di ampliamento, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti comunali.

Ristrutturazioni e recuperi devono garantire il rispetto delle norme urbanistiche in vigore. Nelle opere di **restauro** occorre rispettare sia le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti sia le caratteristiche ambientali della zona in cui si trovano i fabbricati. In ogni caso le opere non possono comportare modifiche alla sagoma dell'edificio o pregiudicarne la stabilità.

Per le **ristrutturazioni**, comprese quelle interne, l'operatore, al momento dell'inizio dei lavori deve presentare all'ufficio comunale competente una relazione, firmata da un professionista abilitato, contenente la descrizione delle opere da realizzare e l'impegno al rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti.

I **materiali** usati e le **tecniche** impiegate devono rispettare le caratteristiche originarie degli edifici e le peculiarità ambientali. E' preferibile il ricorso al **reimpiego** dei materiali facenti parte dello stesso complesso edilizio in modo da salvaguardarne il carattere storico originario senza, però, trascurare l'aspetto pratico: comfort, durata, facilità di pulizia.

La **riutilizzazione** di vani, quali le cantine o le stalle, è oggi possibile grazie alle moderne tecniche che consentono, con interventi appropriati, di eliminare o ridurre l'umidità e di migliorare il sistema di areazione.

Sono da evitare le soluzioni arrangiate che potrebbero scoraggiare l'ospite.

Se gli immobili presentano un interesse artistico o ambientale per cui sono soggetti a vincolo, ogni intervento è subordinato alla preventiva autorizzazione del sindaco, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e della Regione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non ci sono disposizioni particolari e valgono le norme generali riferite allo specifico intervento.

Le disposizioni sulle **barriere architettoniche** si applicano anche all'agriturismo.

In base ad un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (n. 236 del 1989), ogni struttura ricettiva deve avere almeno 2 stanze ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche di accessibilità ai disabili.

Alcune leggi regionali, tuttavia, contengono deroghe a questo principio nella considerazione che le aziende agrituristiche utilizzano strutture preesistenti che non sempre consentono l'abbattimento di barriere architettoniche e che dispongono di un numero di camere piuttosto limitato.

Una particolare attenzione va rivolta all'**arredo**.

Al riguardo non sono state dettate norme specifiche ma è opportuno cercare di conciliare l'esigenza di garantire ai locali un carattere personale e accogliente, utilizzando mobili e suppellettili tipici del luogo, con l'esigenza di garantire funzionalità, ordine e pulizia. E' bene privilegiare, ad esempio, tappezzerie, tende e rivestimenti facilmente lavabili.

Attività agrituristiche - L'ospitalità in agricampeggio

La legge quadro consente alle aziende agricole di offrire "ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori".

Alcune leggi regionali prevedono una **superficie aziendale** minima per lo svolgimento dell'attività e stabiliscono il limite massimo di **piazzole** per azienda e di persone ospitabili per evitare che questa attività si trasformi in un vero e proprio campeggio organizzato che avrebbe poco a che fare con la realtà agricola.

L'agricampeggio non richiede grandi investimenti finanziari in quanto necessita soltanto di **piazzole** e di **servizi igienico-sanitari**.

E' opportuno collocare le **piazzole** nei punti più panoramici, possibilmente nel verde con ombreggiatura naturale e a congrua distanza l'una dall'altra per garantire agli ospiti una certa libertà.

Ogni piazzola deve essere dotata di un punto luce e di prese di corrente. I relativi impianti devono essere conformi alle leggi vigenti con regolare certificazione di conformità rilasciata dalla ASL.

E' d'obbligo la disponibilità di **acqua potabile** e, per quanto riguarda gli **scarichi**, in particolare quelli dei gabinetti chimici installati su camper o roulotte, c'è l'obbligo di riversarli in un pozzetto a tenuta da dove dovranno essere successivamente prelevati e trasportati in apposite discariche da ditte autorizzate.

Le norme sulle **barriere architettoniche** si applicano anche all'agricampeggio. Pertanto servizi e attrezzature comuni devono essere accessibili ai disabili e almeno il 5% della superficie complessivamente destinata all'agricampeggio deve essere organizzata con almeno 2 unità di soggiorno con caratteristiche di accessibilità.

Registrazione delle presenze e legge sulla privacy

L'operatore è tenuto a registrare le presenze dopo aver accertato l'identità di ciascun ospite con la carta d'identità o un altro documento d'identificazione valido (art. 109 T.U. di PS).

La **registrazione** va fatta su schede compilate in duplice copia. Gli originali, debitamente sottoscritti, devono essere conservati in azienda e consegnati alle autorità competenti entro il decimo giorno successivo a quello della compilazione oppure ogni mille schede raccolte. La modalità di consegna deve essere comunicata per iscritto all'ufficio competente.

Ogni giorno, inoltre, gli operatori agrituristici devono comunicare alle autorità di P.S. i nominativi degli ospiti che pernottano in azienda o che sostano in campeggio (legge n. 203 del 1995). La comunicazione può avvenire o mediante la consegna di un elenco delle schede di presenza (in duplice copia) o mediante l'utilizzazione di mezzi informatici o telematici.

L'elenco deve indicare, oltre alla denominazione e alla sede dell'azienda, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza di ogni persona alloggiata. Nel caso si utilizzino mezzi informatici occorre chiedere il collegamento mediante linea telefonica commutata, tramite modem, con il sistema operativo della Questura della Provincia in cui ha sede l'azienda. Il trattamento dei dati relativi agli ospiti comporta il rispetto della **legge sulla privacy** (legge n. 675 del 31 dicembre 1996 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Attività agrituristiche - Ristorazione

Un'altra attività contemplata dalla legge sull'agriturismo è la **somministrazione di pasti e bevande**.

Per i pasti e le bevande occorre utilizzare prevalentemente i prodotti dell'azienda; sono considerati tali anche quelli ottenuti attraverso manipolazioni esterne e, secondo le diverse disposizioni delle leggi regionali, i prodotti agricoli della regione.

Tra le bevande da somministrare sono compresi gli **alcolici** e i **superalcolici** nel rispetto delle norme che ne regolano la somministrazione e la vendita.

In riferimento ai **locali** utilizzati per la ristorazione, le leggi si limitano a stabilire la dimensione minima di ogni posto tavola (normalmente mq 1,5 per persona) e il numero massimo di posti tavola o coperti giornalieri, è opportuno che i locali presentino caratteristiche tipiche dell'architettura e dell'arredamento rurale locale.

I tipi di servizi ristoro che l'operatore agrituristico può offrire sono molteplici: dalla mezza pensione alla pensione completa; dalla somministrazione di qualche pasto agli ospiti alloggiati (ad esempio la prima colazione, pasto su richiesta, ecc.) alla preparazione di pasti per gli ospiti di passaggio.

Chiunque produce e somministra pasti e bevande deve munirsi dell'**autorizzazione sanitaria**, **rispettare le norme igienico-sanitarie** e **dotarsi di un manuale di autocontrollo igienico-sanitario**.

Attività agrituristiche - Attività ricreative e culturali

Secondo la legge quadro l'operatore agrituristico può organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda per intrattenere gli ospiti. Rientrano tra le attività ricreative anche quelle sportive quali l'**equitazione**, il **nuoto**, il **trekking**, il **tennis**, la **caccia**, la **canoa**, il **tiro con l'arco**, il **golf** ed attività che, mettendo in diretto contatto l'uomo con la natura, possono migliorare la qualità della vacanza.

La **partecipazione dell'ospite** alle attività agricole, quali la vendemmia e la raccolta delle olive, può costituire un valido mezzo per avvicinare la città alla campagna, tuttavia questa attività va organizzata privilegiando la partecipazione conoscitiva piuttosto che quella operativa al fine di garantire gli ospiti da eventuali rischi.

Tra le **attività culturali** sono comprese, oltre a quelle più specificatamente attinenti all'agricoltura (corsi sulle erbe officinali, corsi di enologia, apicoltura ecc.) quelle di cultura locale rurale quali le tradizioni, la conservazione dei prodotti agricoli, la cucina, l'artigianato. Tra le attività culturali un'importanza particolare assumono le iniziative formative ed educative per giovani e scolaresche (le cosiddette Fattorie didattiche).

Vendita diretta

La vendita dei prodotti aziendali, pur essendo un'attività fortemente collegata con l'agriturismo, è regolamentata da una **legge apposita**, la **59/63**, in base alla quale i coltivatori diretti possono vendere al dettaglio, ossia direttamente al consumatore finale, sia sul luogo di produzione sia altrove su tutto il territorio nazionale, i prodotti ottenuti nelle loro aziende anche se con l'acquisto di materie complementari (quale, ad esempio, il sale per fare i formaggi).

Per esercitare la vendita è sufficiente inoltrare domanda al sindaco del Comune in cui si intende effettuarla, specificando i prodotti che si vogliono vendere e il luogo di vendita. Il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso contrario la domanda si intende respinta. Alcune leggi regionali agrituristiche disciplinano la vendita diretta di alcuni prodotti agricoli e artigianali integrando così la **legge 59/63**. Per effettuare la vendita di alcolici e superalcolici (non rientranti tra le produzioni aziendali) è necessario richiedere autorizzazioni o licenze specifiche.

Per la vendita dei prodotti, siano essi freschi o trasformati o manipolati per la ristorazione agrituristica, occorre inoltre considerare le particolari normative in materia di: igiene e sanità (autorizzazione sanitaria e libretto sanitario, Haccp), qualità e tipicità (biologico, Dop, Igp.) macellazione e etichettatura.

- **Autorizzazione sanitaria**
- **Libretto sanitario**
- **Requisiti igienico sanitari**
- **Qualità e tipicità dei prodotti**
- **Il biologico**
- **La macellazione**
- **Etichettatura**
- **Etichetta nutrizionale**

Vendita diretta - Autorizzazione sanitaria

Il possesso dei **requisiti igienico-sanitari** previsti dalla legge per i locali di produzione e di vendita delle sostanze alimentari deve essere comprovato dall'**autorità pubblica** che rilascia un'apposita autorizzazione previa presentazione della domanda redatta su moduli già predisposti e reperibili presso i Comuni o le ASL.

E' opportuno ricordare che i locali adibiti a deposito per le materie prime o per i prodotti finiti vanno tenuti distinti e separati da quelli per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione e da quelli per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.

Le **ASL** possono autorizzare l'uso di un solo locale, purché di ampiezza adeguata rispetto al potenziale produttivo e alle caratteristiche delle produzioni, sempre che vi siano attrezzature e separazioni idonee a garantire l'igienicità dei prodotti sia al momento della lavorazione che al momento della vendita.

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti l'organo competente rilascia l'**autorizzazione** per l'esercizio dell'attività richiesta. L'autorizzazione, infatti, non è generica ma deve fare esplicito riferimento al tipo di sostanze alimentari considerate e riferirsi a determinati locali. Qualora si verificano variazioni nell'attività, negli impianti o nei locali, è necessario darne **comunicazione al sindaco** per le opportune modifiche o per il rinnovo dell'autorizzazione. **Chi svolge l'attività senza autorizzazione incorre in una sanzione pecuniaria.**

Vendita diretta - Libretto sanitario

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e il conduttore dell'esercizio, compresi i familiari che prestino attività nell'esercizio stesso sia pure a titolo gratuito, devono avere il **libretto d'idoneità sanitaria** anche se il contatto con le sostanze alimentari avviene occasionalmente ed è indiretto.

Il libretto - da **rinnovare ogni anno prima della scadenza** - va richiesto all'autorità sanitaria del Comune di residenza. Una volta ottenuto ha validità su tutto il territorio nazionale.

Spetta al **titolare dell'azienda** vigilare sullo stato di salute dei suoi dipendenti. Pertanto, oltre a conservare i loro libretti sanitari per presentarli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, deve segnalare immediatamente all'autorità sanitaria i casi sospetti di malattie infettive e contagiose sia dei dipendenti che degli ospiti.

Qualora un dipendente si assenti per oltre 5 giorni a causa di malattia, deve richiederli un certificato medico dal quale risulti che non c'è pericolo di contagio. Per chi non adempie a questi obblighi sono previste sanzioni pecuniarie.

Vendita diretta - Requisiti igienico-sanitari

Alla produzione, alla vendita e somministrazione di prodotti agricoli si applicano le norme tese a garantire l'igiene del prodotto, contenute nella legge n.283 del 1962 (modificata dalla legge n. 441 del 1963) e nel D.P.R. n. 327 del 1980.

In base a queste norme chiunque produce e vende alimenti deve:

- **garantire** che i locali di produzione, di conservazione e di vendita rispondano a determinati requisiti igienici;
- **comprovare**, con il libretto personale sanitario, che chi è addetto alla produzione o alla vendita goda di buona salute;
- **non commercializzare** alimenti adulterati, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori al consentito, trattati con sostanze non permesse o contenenti residui di antiparassitari fuori norma;
- **utilizzare** contenitori rispondenti alle norme di legge sia per gli alimenti che per le bevande.

Il controllo sull'igiene dei prodotti alimentari spetta al titolare dell'azienda. La materia è regolata dal Decreto Legislativo n. 155 del 1997, che ha recepito le direttive CEE n. 43 del 1993 e n. 3 del 1996 ed ha introdotto il sistema di autocontrollo secondo la metodologia **HACCP** (Hazard Analysis Critical Control Points - Analisi del rischio e controllo dei punti critici).

Le aziende agricole che svolgono operazioni di selezionatura, deposito, lavorazione, confezionamento e trattamento post raccolta di prodotti agricoli sono obbligate a dotarsi di un manuale aziendale di autocontrollo, anche se le attività sono svolte in sedi diverse da quelle aziendali.

Al riguardo, gli imprenditori agricoli devono attenersi al rispetto dei **seguenti principi** riconosciuti validi a livello internazionale:

- **analisi** dei potenziali rischi chimici, fisici e biologici connessi alla produzione di un alimento dal momento della coltura o dell'allevamento fino alla fase della distribuzione e del consumo;
- **individuazione** dei punti o delle tappe in cui possono verificarsi rischi (Punti Critici di Controllo = PCC) per eliminarli o almeno per ridurli;
- **definizione** dei limiti critici per ciascun PCC e previsione di eventuali azioni correttive;
- **individuazione** delle procedure per il controllo dei PCC;
- **predisposizione** di azioni correttive da attuare quando si rileva che il PCC non è sotto controllo;
- **riesame** periodico dell'idoneità del sistema utilizzato per il controllo;
- **registrazione** di tutte le operazioni di verifica dei PCC.

La legge ha demandato alle Regioni il compito di individuare le aziende che, in relazione al tipo di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero degli addetti, possono beneficiare di un **regime semplificato** del sistema HACCP.

Vendita diretta - Qualità e tipicità dei prodotti

Il concetto di qualità, deve garantire:

- **sicurezza**, ossia assenza di microrganismi patogeni, tossine, sostanze chimiche nocive ecc. (qualità igienica)
- **benessere**, ossia aspetto, odore, colore conformi al gusto (qualità organolettica) e apporto valido di sostanze nutritive (qualità nutrizionale)
- **convenienza**, ossia costo, conservabilità ecc. (qualità economica).

L'U.E., facendo riferimento alla definizione data dall'International Standard Organization, ha definito la qualità come l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto (o di un servizio) che incidono sulla sua capacità di soddisfare le esigenze dichiarate o implicite.

Tra i prodotti di qualità occupano un posto di primo piano i **prodotti tipici**. Con il varo dei regolamenti nn. 2081 e 2082 del 1992 l'U.E. ha inteso salvaguardare la qualità e le caratteristiche distintive dei prodotti agroalimentari. In particolare il regolamento n. 2081/92 ha previsto due qualifiche per i prodotti: la **denominazione d'origine protetta** (DOP) e l'**indicazione geografica protetta** (IGP).

Il riconoscimento **DOP** è attribuito alle derrate alimentari prodotte, trasformate o elaborate nel luogo di cui portano il nome, aventi caratteristiche collegate essenzialmente all'ambiente geografico. La qualifica **IGP** può essere attribuita al prodotto anche se una sola fase della sua produzione avviene nel luogo di cui porta il nome e se la materia prima è ottenuta altrove. A differenza di quanto richiesto per la denominazione d'origine protetta, il legame con il luogo non deve essere predominante o esclusivo.

Con il regolamento n. 2082/92 sono state fissate le modalità per attribuire ad un prodotto l'**attestazione di specificità**. Questa non è vincolata ad un'area geografica determinata ma presuppone che il prodotto si distingua nettamente da altri simili appartenenti alla stessa categoria per il fatto che almeno un elemento costitutivo sia collegato ad una determinata tradizione per le materie prime utilizzate, per la composizione o per i metodi di produzione e/o di trasformazione impiegati.

Vendita diretta - Il biologico

Il biologico è disciplinato dal **regolamento CEE n. 2092/91**, successivamente modificato ed integrato, cui è stata data attuazione in Italia con decreto legislativo n. 220/95.

Il **regolamento** si applica ai prodotti vegetali non trasformati e ai prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale. Con un **successivo regolamento (n. 1804 del 1999)** la normativa sul biologico è stata estesa ai prodotti animali. In particolare sono state fissate norme più rigorose per la riproduzione, l'allevamento, la composizione dei mangimi, per l'utilizzazione di foraggio (che deve essere anch'esso biologico), per l'impiego di medicinali e per lo smaltimento delle deiezioni.

Con **regolamento n. 331/2000**, in vigore dal 19 aprile 2000, la Commissione CEE ha disciplinato la certificazione delle produzioni biologiche.

Le **aziende** che intendono essere riconosciute come biologiche **devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole e alla Regione di appartenenza** utilizzando un modulo disponibile presso le associazioni di produttori biologici riconosciute a livello nazionale le quali svolgono anche funzioni di controllo.

Una volta ottenuto il riconoscimento, prima di poter utilizzare, per la commercializzazione, la denominazione "prodotti dell'agricoltura biologica" è necessario che **le aziende garantiscano**, per un periodo minimo di 2 o 3 anni (a seconda che si tratti di colture annuali o perenni) che:

- la produzione sia avvenuta in unità nettamente separate da quelle in cui si produce in modo convenzionale;
- la fertilità del suolo sia mantenuta o aumentata esclusivamente mediante la coltivazione di leguminose, concimi verdi o vegetali;
- i parassiti, le malattie e le piante infestanti devono essere combattute soltanto con il ricorso a tecniche specifiche.

Il **controllo** è demandato alle associazioni di produttori biologici autorizzati dal Ministero. Per vendere "bio" le aziende devono notificare l'attività di produzione con metodo biologico alla regione e all'organismo di controllo prescelto mediante raccomandata A.R. utilizzando un modulo disponibile presso gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o presso le sedi degli organismi di controllo.

Il riferimento al metodo di produzione biologico nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto alimentare è possibile solo a condizione che almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola utilizzati sia ottenuto nel **rispetto delle norme di produzione biologica**.

Vendita diretta - Macellazione

La macellazione di **polli, tacchini, faraone, oche, anatre, conigli, selvaggina d'allevamento (esclusi gli struzzi)** è consentita, fino ad un massimo di 5.000 capi all'anno, a condizione che la struttura agrituristica sia autorizzata dal sindaco, previo parere del competente servizio veterinario della ASL, e sia dotata almeno di un locale per la raccolta degli scarti e di un locale per la lavorazione utilizzabile anche come cucina-laboratorio (DPR 20/12/97 n.495 e DPR 30/12/92 n.559 - art. 4).

Entrambi i locali devono avere:

- pavimenti e pareti (almeno fino all'altezza di 2 m) lavabili e disinfettabili;
- acqua calda e fredda erogabile mediante comandi non azionabili a mano né a gomito;
- un sistema di scarico delle acque reflue dotato di pozzetti sifonati;
- dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di insetti e altri animali;
- cella o armadio frigorifero adeguato all'entità della macellazione;
- un sistema di smaltimento degli scarti di macellazione mediante ricorso a ditta autorizzata o mediante concimaia o, in casi particolari (difficoltà di accesso al luogo in

cui si trovano i rifiuti, piccola quantità ecc.) mediante interramento (DPR 508/92) che, tuttavia, deve essere previsto nell'autorizzazione.

In azienda è **vietata** la macellazione dei "grandi animali", bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, grossa selvaggina d'allevamento e struzzi che possono, invece, essere macellati esclusivamente in impianti riconosciuti e/o autorizzati.

Vendita diretta - Etichettatura

In riferimento ai prodotti alimentari preconfezionati la normativa prevede che l'etichettatura contenga le **seguenti indicazioni**:

- denominazione di vendita;
- elenco degli ingredienti, con l'indicazione delle relative quantità espresse in percentuale;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- nome, ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante confezionatore o venditore;
- sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- titolo alcolometrico volumico effettivo nel caso si tratti di bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
- modalità di conservazione o di utilizzazione qualora la natura del prodotto richieda queste precisazioni;
- luogo d'origine o di provenienza se necessario per non indurre in errore.

Tutte queste indicazioni devono figurare nello stesso campo visivo e devono essere **facilmente visibili** e **chiaramente leggibili** anche nel caso di confezioni o recipienti di piccole dimensioni.

Vendita diretta - Etichetta nutrizionale

In considerazione della stretta relazione esistente tra alimentazione e salute, l'**U.E.** ha disposto che sull'**etichetta** devono essere riportate tutte le informazioni relative al valore energetico del prodotto e alla quantità di proteine, glucidi, lipidi, zuccheri, fibre animali, sodio, vitamine e sali minerali in esso contenuti.

Adempimenti fiscali

Il reddito delle attività agrituristiche non rientra nel regime fiscale agricolo in quanto è equiparato a quello derivante dall'esercizio di impresa. L'imprenditore agricolo esercente attività agrituristiche deve assolvere ai seguenti **obblighi di natura fiscale**:

- IVA
- IRPEF
- ICI
- IRAP

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413/91, il normale **regime fiscale** per l'attività agrituristica è quello **forfetario** ma, comunque, è **possibile optare** per il **regime ordinario**. L'opzione ha effetto ai fini dei versamenti IVA della determinazione dei redditi, deve essere comunicata all'Ufficio delle Imposte Dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. L'opzione è vincolante per un triennio, allo scadere del triennio si ritorna nel regime speciale a meno che non si ripeta l'opzione. **L'imprenditore che si avvale del regime ordinario deve aver cura di denunciare** l'inizio dell'attività agrituristica prima di

iniziare eventuali lavori di ristrutturazione e di adattamento per poterne, conseguentemente, contabilizzare i costi.

Scritture contabili

L'operatore agrituristico, a prescindere dall'esercizio o meno della facoltà di opzione per il regime ordinario, deve tenere le scritture contabili previste per la determinazione del reddito di impresa. In ogni caso deve tenere in regola i seguenti registri preventivamente numerati e bollati dall'ufficio IVA competente:

- **registro dei corrispettivi:** dove vanno annotati gli incassi provenienti dai servizi prestati. L'annotazione va fatta entro il giorno non festivo successivo a quello in cui sono state percepite le somme. Se il registro è tenuto in luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività le annotazioni vanno eseguite sul posto su un registro di prima nota. Nel caso di vendita diretta dei prodotti il registro dei corrispettivi deve essere tenuto nel luogo di vendita;
- **registro di carico e scarico delle ricevute fiscali:** dove vanno annotati i blocchetti delle ricevute fiscali - da acquistare presso i rivenditori autorizzati - entro il giorno successivo a quello del loro acquisto e, comunque, prima del loro uso.

L'operatore agrituristico che abbia optato per il regime ordinario deve tenere anche:

- **registro degli acquisti** dove vanno annotate in ordine progressivo, entro il 15 del mese successivo a quello in cui se ne è venuti in possesso, le fatture relative ai beni acquistati per lo svolgimento dell'attività. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta o ragione sociale del cedente dei beni o servizi, ovvero nome e cognome se non si tratta di impresa, l'ammontare imponibile e l'importo dell'imposta;
- **registro dei beni ammortizzabili** in cui vanno annotate le quote di ammortamento dei beni mobili e immobili necessari per svolgere l'attività.

Gli operatori agrituristici, inoltre, devono **rilasciare ricevuta fiscale** per l'introito ricavato da ogni attività svolta. L'imprenditore che opti per il regime ordinario sia per l'agricoltura che per l'agriturismo può tenere una contabilità unica oltre al registro dei corrispettivi specifico per l'agriturismo.

L'**aliquota IVA** è pari al 10% per il pernottamento, la ristorazione e il campeggio ed è pari al 20% per le altre prestazioni. La ricevuta va compilata in duplice copia: l'originale resta all'operatore e va inserito nel registro dei corrispettivi, la copia va consegnata all'ospite. Nella **ricevuta** occorre indicare:

- nome, partita IVA e codice fiscale di chi la emette
- descrizione della prestazione per la quale è emessa
- importo incassato comprensivo dell'IVA
- nome dell'ospite fruitore.

Nel caso in cui l'**ospite versi un acconto** è necessario compilare la ricevuta per la somma incassata. Al momento del saldo ne verrà emessa un'altra che farà riferimento alla precedente. Su **richiesta dell'ospite**, l'azienda può emettere anche regolare ricevuta-fattura fiscale al termine della prestazione. Le aziende che prestano servizi, quali la semplice consumazione di panini o di bevande, o prestazioni tipo bar, devono munirsi di un registratore di cassa omologato in quanto, limitatamente a questi servizi per i quali non è previsto un servizio al tavolo, devono rilasciare, al posto della ricevuta, lo scontrino fiscale.

Gli importi degli **scontrini fiscali** devono essere sommati giornalmente a chiusura della cassa e riportati in uno scontrino unico. L'importo di quest'ultimo, insieme agli incassi risultanti dalle

ricevute fiscali, va annotato nel registro dei corrispettivi entro il giorno successivo. Gli scontrini fiscali non sono detraibili né dall'IRPEF né dall'I.V.A.

Adempimenti del sostituto d'imposta

L'imprenditore agricolo, in quanto sostituto d'imposta, deve operare le **ritenute d'acconto** ai dipendenti, ai professionisti, ai collaboratori, addetti alle attività agrituristiche e deve provvedere alla **relativa certificazione**, nonché **compilare il modello 770** come è previsto per tutti coloro che sono considerati sostituti d'imposta ovvero:

- T.A.R.S.U.
- UTIF
- SIAE

Altri adempimenti

Gli altri adempimenti riguardano:

- la sicurezza e la salute dei lavoratori
- lo smaltimento rifiuti

Elementi di successo

La decisione di svolgere attività agriturbistica rappresenta un passo importante in quanto richiede **mentalità imprenditoriale** e **capacità professionali** adeguate.

Chiunque intenda intraprendere un'attività agriturbistica deve essere ospitale ed accogliente, ovvero disporre di un'inclinazione naturale ai rapporti umani.

Oltre a possedere le competenze necessarie per gestire l'azienda deve avere la capacità di rendere più piacevole il soggiorno stabilendo rapporti cordiali con gli ospiti e facendo loro conoscere anche la storia, le abitudini e le tradizioni locali. Un ospite che riceve una piccola attenzione, la nota e ne parlerà positivamente al suo ritorno, attivando un prezioso "passaparola" per la pubblicità dell'azienda.

Da studi e da indagini condotte in alcuni Paesi dell'U.E. e sulla base dell'esperienza diretta è emerso che le donne hanno attitudine particolare a ben intraprendere e gestire le attività agriturbistiche. Riuscendo ad adattarsi rapidamente alle nuove situazioni e a cogliere le nuove opportunità, capacità che hanno utilizzato nel passato in modo informale e in un contesto domestico, oggi le donne si sono inserite e si vanno inserendo sempre più nell'economia formale condizionando le scelte strategiche dell'azienda dove sfruttano le loro competenze per produrre reddito.

Per rispondere alle esigenze degli ospiti è opportuno compiere un'analisi dell'esistente e delle potenzialità di ogni azienda.

Se i fabbricati devono rispondere a determinati requisiti di carattere giuridico ed estetico, è necessario che il fondo sia tale da consentire agli ospiti di conoscere i metodi di produzione, le attrezzature impiegate e di essere guidati, se vogliono, alla conoscenza dei lavori agricoli. È importante che l'azienda fornisca **prodotti genuini**, rispondenti a requisiti di autenticità culturale, sia che vengano gustati in azienda sia che vengano acquistati per l'utilizzazione successiva.

Le aziende che sono lontane da centri di forte richiamo turistico e che mancano di ricchezze naturalistiche, devono ricercare **attrattive nuove**, quali l'equitazione, il nuoto, corsi di cucina

ecc. e predisporre strutture adeguate in modo da soddisfare le più svariate esigenze senza però rinunciare alla propria autenticità.

Il **contesto** rappresenta un importante elemento di valutazione nella scelta di dove collocare, come organizzare, una iniziativa agrituristica e a quale target far riferimento. Nel contesto rientrano una serie di fattori tra i quali primeggiano: il clima, il territorio, le risorse culturali e la normativa in vigore.

Un'importanza fondamentale per la scelta agrituristica ha il **clima** in quanto chi opta per una vacanza all'aria aperta preferisce le zone solatie a quelle umide, interessate dalla nebbia o da frequenti piogge.

La **posizione territoriale**, come la vicinanza in termini di spazio e tempo a centri d'arte, archeologici e termali, a strutture per sport invernali, acquatici ecc. è un elemento particolarmente favorevole che può eliminare i disagi dovuti ad un clima poco mite.

L'**assetto naturalistico e paesaggistico** gradevole gioca a favore della scelta agrituristica. Il paesaggio rurale italiano, con caratteristiche diverse a seconda delle regioni e delle zone, è tra i più belli del mondo ed è stato sempre motivo d'interesse per gli stranieri che lo hanno saputo apprezzare tanto quanto le opere d'arte raccolte nei musei, le chiese, i monumenti e le piazze delle nostre città.

In effetti laghi, fiumi, particolarità florovivaistiche o faunistiche, microrganismi ambientali, costituiscono luoghi ideali per chi ama le escursioni, la caccia, la pesca o la foto.

Importanza riveste anche la **presenza sul territorio di imprese artigianali alimentari e artistiche**, in grado di recuperare le tradizioni locali e di realizzare arredi, vasellami o quanto altro può essere utilizzato nell'arredamento della azienda. Determinanti sono le **infrastrutture e i servizi** di trasporto, idrici, telefonici, elettrici e socio-sanitari. Una buona rete stradale consente di raggiungere facilmente l'azienda e soprattutto di proporre ai turisti degli itinerari alla scoperta del territorio.

I servizi specializzati, raggruppati e coordinati da un sistema centrale, rappresentano strumenti utili per superare le difficoltà connesse alla posizione isolata in cui si trovano molte aziende agrituristiche e per rispondere a nuovi bisogni socio-culturali dei turisti. Sono servizi ancora poco diffusi ma con riscontri di grande utilità nei luoghi dove sono stati creati. Alcuni esempi: nel Galles si sono costituite delle associazioni che utilizzano minibus guidati da volontari, spesso pensionati relativamente giovani, per risolvere il problema della carenza di trasporti rilevata sul territorio.

Un grande rilievo hanno le **risorse culturali** presenti in molte località rurali, dalla cosiddetta architettura minore, all'edilizia rurale. Le testimonianze del passato serbate nei musei etnografici e ricordate nelle feste con guide, mostre, rassegne, cataloghi e quant'altro contribuiscono ad offrire un'accoglienza confortevole e calorosa.

REGIONI	LEGGI	UFFICI COMPETENTI
ABRUZZO	<ul style="list-style-type: none">L.R. 31 maggio 1994 n. 32 Nuove norme in materia di agriturismo	Assessorato agricoltura Via Catullo, 17 65127 Pescara

ALTO ADIGE Provincia autonoma di Bolzano	<ul style="list-style-type: none"> • L.P. 12/8/1978 n.39 La disciplina dei ristori di campagna • L.P. 14 dicembre 1988 n. 57 La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo 	Settore agriturismo Via Brennero, 6 39100 Bolzano
BASILICATA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 27 aprile 1996 n. 24 Nuova disciplina dell'agriturismo in Basilicata 	Dipartimento agricoltura Ufficio sviluppo sistema agroalimentare Servizio sviluppo rurale Via Anzio, 44 85100 Potenza
CALABRIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 7 settembre 1988 n. 22 Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria 	Assessorato agricoltura Via S. Nicola, 9 88100 Catanzaro
CAMPANIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 28 agosto 1984 n. 41 Interventi per favorire l'agriturismo in Campania 	Settore Interventi per la produzione agricola Isola A/6 Centro direzionale 80143 Napoli
EMILIA ROMAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R.28 giugno 1994 n. 26 Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione. • Delibera della Giunta reg. del 1 marzo 2000 n. 389- criteri generali e procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche 	Giunta regionale Direzione Agricoltura Servizio territorio e ambiente Viale Silvani, 6 40122 Bologna
FRIULI VENEZIA GIULIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 22 luglio 1996 n.25 Disciplina dell'agriturismo 	Direzione Agricoltura Servizio strutture aziendali Via A. Caccia, 17 33100 Udine

	o	
LAZIO	<ul style="list-style-type: none"> • L.R 10 novembre 1997 n.36 Norme in materia di agriturismo 	Dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale Servizio agriturismo Via C. Colombo, 212 00147 Roma
LIGURIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 6 agosto 1996 n. 33 Disciplina dell'agriturismo • modificata dalla L.R. 26 marzo 1997 n.11 	Dipartimento agricoltura e turismo Ufficio qualità delle produzioni Via D'Annunzio, 113 16125 Genova
LOMBARDIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R.31 gennaio 1992 n. 3Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale • L.R.7 febbraio 2000 n.7 Norme per gli interventi regionali in agricoltura 	Settore agricoltura Piazza IV Novembre, 5 20124 Milano
MARCHE	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 18 ottobre 1999 n.27Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale • Delibera della Giunta regionale del 27 marzo 2000 n.711 - criteri di classificazione e la simbologia per le aziende agrituristiche 	Servizio valorizzazione terreni agricoli Via Tiziano, 44 60100 Ancona
MOLISE	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 25 gennaio 1994 n.2 Provvedimenti a favore dell'agriturismo 	Assessorato agricoltura Via N. Sauro, 1 86100 Campobasso

PIEMONTE	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 23 marzo 1995 n. 38 Disciplina dell'agriturismo 	Direzione Turismo e sport Settore offerta turistica Via Magenta, 12 10128 Torino
PUGLIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 22 maggio 1985 n. 34 Interventi a favore dell'agriturismo 	Assessorato agricoltura Lungomare Sauro, 1 70121 Bari
SARDEGNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. R. 23 giugno 1998 n.18 Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale 	Settore agriturismo Via Possagno, 606 09126 Cagliari
SICILIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 9 giugno 1994 n. 25 Norme sull'agriturismo 	Assessorato agricoltura Direzione interventi strutturali Via Regione Sicilia 90100 Palermo
TOSCANA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 17 ottobre 1994 n.76 Disciplina delle attività agrituristiche modificata dalle • L.R. n. 25/97, n. 48/97 e n. 23/2000 • L.R. 12 novembre 1997 n. 83 Nuove norme in materia di classificazione delle strutture ricettive. 	Giunta Regionale Dipartimento sviluppo economico Servizio promozione economica commercio e agriturismo Via di Novoli, 26 50127 Firenze
TRENTINO Provincia autonoma di Trento	<ul style="list-style-type: none"> • L.P. 10 marzo 1986 n. 9 Disciplina dell'agriturismo 	Ufficio vigilanza consorzi e strutture fondiarie - Servizio vigilanza e promozione attività agricola Via G.B. Trener, 3 38100 Trento
UMBRIA	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 14 agosto 1997 n. 28 Disciplina delle attività 	Assessorato agricoltura Regione Umbria Centro Direzionale Fontivegge Via Mario Angeloni 06100

	<ul style="list-style-type: none"> agrituristiche L.R.12 agosto 1998 n.31 Integrazioni alla L. n. 28/97 	Perugia
VALLE D'AOSTA	<ul style="list-style-type: none"> L.R. 24 luglio 1995 n.27 Interventi a favore dell'agriturismo 	Assessorato Agricoltura Direzione Servizi Sviluppo Agricolo e Agriturstico Località Grande Charriere, 66 11020 Saint Christophe/AO
VENETO	<ul style="list-style-type: none"> L.R. 18 aprile 1997 n. 9 Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturstica 	Giunta Regionale Direzione Politiche Agricole Via Torino n.110 30172 Venezia Mestre

Domanda di autorizzazione allo svolgimento delle Attività Agrituristiche ai sensi della Legge Regionale 17 Ottobre 1994, n. 76 (da redigersi in carta legale)

Il/la sottoscritto/a in qualità di:

- imprenditore agricolo (*ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile*)
- familiare di imprenditore agricolo (*ai sensi dell'articolo 230/bis del Codice Civile*)
- titolare (*contitolare, legale rappresentate, presidente, ecc.*) dell'azienda agricola denominata con sede (*indicare la sede legale dell'azienda agricola*) nel Comune di (*eventuale*) Località Via n., C.A.P., tel. codice fiscale - partita I.V.A. con iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di (*indicare la sede provinciale della CCIAA*) registro delle imprese, sezione Imprenditori Agricoli con n. in data

CHIEDE

L'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche nel Comune di Pisa ai sensi dell'art.12 della L.R. 76/94. (*oppure*) La variazione dell'autorizzazione comunale (n., rilasciata in data) all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art.14, comma 2 quater, della L.R. 76/94, ovvero la variazione dell'attività agriturstica e/o della situazione aziendale rispetto all'autorizzazione in essere:

Ampliamento dell'autorizzazione tramite utilizzo di nuovi locali:

Variazione/modifica/aggiornamento sostanziale di attività e/o locali già autorizzati:

per lo svolgimento delle seguenti attività (*barrare con una X, la o le attività agrituristiche per cui viene richiesta l'autorizzazione*)

- Ricezione in camere o in unità abitative indipendenti per numero posti letto complessivi inferiore o uguale a 6 (*art. 6, comma 1, lettera a e art. 5 comma 3*);
- Ricezione in camere o in unità abitative indipendenti per numero posti letto complessivi superiore a 6 (*art. 6, comma 1, lettera a*), fino ad un massimo di 30 posti letto (*art. 6, comma 1, lettera a*);
- Superamento del limite dei 30 posti letto utilizzando unità abitative indipendenti (*art. 6, comma 1, lettera a e art. 8, comma 2*);
- Ospitalità in spazi aperti (*art. 6, comma 1 lett. b*);
- Attività didattiche, culturali e ricreative (*art. 6, comma 1 lett. c*);
- Somministrazione di alimenti pasti e bevande agli ospiti che fruiscono della ricezione e ospitalità di cui all'art.6 comma 1 lett. a, b, c. (*art. 6, comma 1 lett. d*);
- Somministrazione di alimenti pasti e bevande agli ospiti che fruiscono della ricezione e ospitalità di cui all'art.6 comma 1 lett. a, b, c. (*art. 6, comma 1 lett. d ed art. 10 comma 8/bis*) per un numero di pasti inferiore a 12 (*In base al Piano di Indirizzo regionale dell'agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande in numero inferiore a 12 deroga,*

limitatamente ai locali adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti alimenti e bevande, alle norme igienico-sanitarie previste dalla Legge 283/62);

- Somministrazione di alimenti pasti e bevande indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui all'art.6 comma 1 lettere a, b, c. (zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE);
- Degustazione ed assaggio dei prodotti aziendali (art.2, comma 2 lett. d);

A tale scopo allega ai sensi dell'articolo 13 della L.R.76/94:

- 1) Relazione agrituristica di cui all'articolo 5, comma 4 della L.R.76/94 e successive modificazioni (articolo 12, comma 3, lettera a). Qualora la ricezione ed ospitalità sia limitata a non più di 6 persone in alloggi non è necessaria la presentazione della relazione (articolo 5, comma 3).
- 2) Relazione agrituristica e programma di miglioramento ambientale di cui all'articolo 5, comma 4 della L.R.76/94 e successive modificazioni. (articolo 12, comma 3, lettera b). (se si intende realizzare interventi edilizi o di trasformazione territoriale previsti dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64)
- 3) Autorizzazione del proprietario all'utilizzazione per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata da chi è titolare di un diritto reale, diverso dalla proprietà, ovvero di un diritto personale di godimento sugli immobili medesimi, (articolo 12, comma 3, lettera c), ovvero può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui agli Articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- 4) Planimetria dei locali destinati all'attività agrituristica, in scala non superiore a 1:100, in caso di spazi aperti la planimetria con l'individuazione delle piazzole e dei servizi igienici;
- 5) Relazione tecnica inerente i locali, gli impianti e le attrezzature destinati all'attività agrituristica, con particolare riferimento alle caratteristiche strutturali (superfici, altezze, rapporto aero-illuminanti, ecc.) ed alle modalità di svolgimento delle attività agrituristiche richieste;
- 6) Copia delle dichiarazioni di conformità relative all'impianto elettrico, termico, idro - sanitario e trasporto ed utilizzazione gas, complete degli allegati obbligatori, ai sensi della Legge n. 46/90;
- 7) Copia del certificato attestante l'allaccio al pubblico acquedotto (certificazione da produrre anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli Articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); oppure in alternativa relazione tecnica ed elaborati grafici relativi ad impianti di approvvigionamento idrico se diverso da pubblico acquedotto;
- 8) Copia della certificazione attestante lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (certificazione da produrre anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli Articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); oppure in alternativa relazione sul sistema rifiuti solidi urbani se diverso.
- 9) Copia della certificazione attestante lo smaltimento dei reflui liquidi in pubblica fognatura (certificazione da produrre anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli Articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); oppure in alternativa copia dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi della Legge 319/76, inerente lo smaltimento dei reflui liquidi o copia della domanda attestante l'istruttoria per l'ottenimento della medesima.
- 10) Copia del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, in alternativa può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui agli Articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso del libretto medesimo (è necessario riportare gli estremi del rilascio ed i dati anagrafici del personale addetto).
Presentare solo nel caso in cui sia richiesto lo svolgimento di tale attività.
- 11) Copia delle autorizzazioni sanitarie (certificazione da produrre anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli Articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, citando gli estremi delle medesime), di cui all'art.2 legge 283/62 relative alla produzione dei prodotti alimentari (per i quali è necessaria, tipo olio, vino, miele, formaggi ecc.) che si intendono somministrare nell'ambito dell'attività di "degustazione ed assaggio".
Presentare solo nel caso in cui sia richiesto lo svolgimento di tale attività.
- 12) Richiesta di assegnazione della classifica della struttura ricettiva agrituristica, ai sensi del comma 5 dell'art. 16.

Il/La sottoscritto/a in relazione alla domanda di cui sopra procede alla seguente autocertificazione, ai sensi degli Articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ragion per cui sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- Di essere nato/a a il
- Di essere residente nel Comune di (Provincia), Via, frazione o località, C.A.P. tel.
- Di non aver riportato condanne penali o che comunque a proprio carico non sussistono provvedimenti ostativi secondo le disposizioni degli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni ed all'articolo 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- Di non aver riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato (a meno che non aver ottenuto la riabilitazione) condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517, del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
- Di non essere sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
- Di sottoscrivere che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 08.08.1994 n. 490, nei propri confronti, nei confronti dei componenti della società (solo in caso di società) del proprio nucleo familiare o conviventi sotto elencati non sussistono cause di divieto o di sospensione previste dall'articolo 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni

LEGGE 27 marzo 2001, n.122 Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.
(Pubblicata nella G.U. n. 89 del 17-4-2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

(Trasferimento all'AGEA di fondi per il settore lattiero-caseario)

Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000. 2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".

Art. 3

(Mutui)

Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali".

Art. 4.

(Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione)

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 5.

(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali. 3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale. 6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di tre mesi. 7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 6
(Formazione in agricoltura)

Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attività di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7
(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli)

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge

24 luglio 1985, n. 401. 2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

Art. 8

(Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio)

1. Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992. 2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonché le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attività antibracconaggio, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 9

(Acquacoltura in acque marine)

Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".

Art. 10

(Unioni nazionali dei produttori)

1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 11

(Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164)

Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: "È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza".

Art. 12

(Interventi per i giovani agricoltori)

All'articolo 13, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo le parole: "comprese le cooperative," sono inserite le seguenti: "le forme associative di giovani agricoltori,".

Art. 13

(Registro dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001".

Art. 14
(Proroga di termine)

Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 16
(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)

1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185. 3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2. 4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2. 5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata. 6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 17
(Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità)

Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, nonché per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455)

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è sostituito dal seguente: "Art. 26 (Tariffe). - 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali".

Art. 19

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "da lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 2,5 milioni"; b) alla lettera b), le parole: "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 5 milioni".

Art. 20

(Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)

All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".

Art. 21

(Condono previdenziale agricolo)

I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.

Art. 22

(Lotta agli incendi boschivi)

Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 23

(Ospitalità rurale familiare)

1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalità della aziende, possono disciplinare l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attività agrituristiche. 2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attività di cui al comma 1, nonché le caratteristiche di professionalità e di continuità dell'attività.

Ogni persona fisica non può essere titolare di più di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività. 3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attività agrituristica si applica anche per le attività di ospitalità rurale.

Art. 24

(Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci)

È fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.

Art. 25

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato.

Art. 26

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2: - La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge qui pubblicata, recava "Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari"; - Il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000, modificava e prorogava la legge 25 gennaio 1966, n. 31, abrogata dalla legge qui pubblicata. - Il testo del comma 7 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale; in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni

caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97". - Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

Nota all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se concessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con il beneficio della attuazione della rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo."

Note all'art. 4: - Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, è il seguente: "Istituzione del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): "Art. 4 (Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo."

Note all'art. 5: - Si riporta il titolo e l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo dei Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale". "Art. 21 (Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro). - 1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale." - Si trascrive il testo dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale): "Art. 6. - Nelle società controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sé e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonché per votare lo scioglimento o la

messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori." - Si trascrive il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): "7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo." - Si trascrive la tabella D, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001): "Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640): 167.000 51.000 190.000" - Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta): "4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato." - Si trascrive il comma 26 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "26. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996 n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento." - La legge 10 marzo 1986, n. 64, reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".

Note all'art. 6: - Si trascrive il comma 1, lettera c), dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). "Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: a)-b) (Omissis); c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;" - Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei

limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale."

Note all'art. 7: - Il titolo della legge 24 luglio 1985, n. 401, è il seguente: "Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata". - L'art. 2786 del codice civile recita: "Art. 2786 (Costituzione). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilità di disporre senza la cooperazione del creditore." - La legge 10 aprile 1954, n. 125, reca: "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, è il seguente: "Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125".

Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio): "Art. 30 (Sanzioni penali). - 1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da L. 1.800.000 a L. 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18; b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2; c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da L. 900.000 a L. 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione; f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; g) l'ammenda fino a L. 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; h) l'ammenda fino a L. 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione. 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. 4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali." - Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 2, della citata legge n. 157/1992: "2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali." - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): "Art. 4 (Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame,

svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo."

Nota all'art. 9: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attività di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine."

Nota all'art. 10: - L'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è riportato in nota all'art. 8.

Nota all'art. 11: - Il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuove disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri."

Nota all'art. 12: - Il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ("Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 13 (Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione). - 1. Nel rispetto della decisione n. 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le forme associative di giovani agricoltori, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e durata dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma è finalizzato: a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali; b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente; c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero; d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale; e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore comunque ai 5 anni; f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo,

conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo: g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione".

Nota all'art. 13: - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436."

Nota all'art. 14: - Si riporta il comma 6, primo periodo, dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole): "6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità."

Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dei commi 2 e 7 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il cui titolo è riportato in nota all'art. 4: "Art. 2 (Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione). - 1. (Omissis). 2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalità di cui all'art. 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 3.-6. (Omissis). 7. Il documento programmatico agroalimentare è costituito: a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati "programmi agricoli regionali"; b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricoloforestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile; c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata; d) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore; f) dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".

Note all'art. 16: - La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale". - Il titolo della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è il seguente: "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale". - Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio): "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale."

Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo dei commi 2 e 4-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il cui titolo è riportato in nota al precedente art. 5 introdotto dall'art. 123 della citata legge n. 388/2000: "2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita

unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati: a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse; b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola." "4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso."

Nota all'art. 19: - Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquanta mila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti: a) da lire 2,5 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale; b) da lire 5 milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale."

Nota all'art. 20: - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), introdotto dall'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "È consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo."

Nota all'art. 21: - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui titolo è riportato in nota all'art. 5: "Art. 76 (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'I per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3832): Presentato dal Ministro per le politiche agricole (De Castro) il 23 febbraio 1999. Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 9 marzo 1999 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione il 28 aprile 1999; 19 e 25 maggio 1999; 22 giugno 1999; 20, 22 e 27 luglio 1999; 15 e 28 settembre 1999. Nuovamente assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 28 settembre 1999 con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione, in sede referente, il 28 settembre 1999; 5, 6 e 19 ottobre 1999. Nuovamente assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 3 novembre 1999, con i pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione, in sede deliberante, il 10 novembre 1999 ed approvato l'11 novembre 1999. Camera dei deputati (atto n. 6559): Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 novembre 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 24 e 30 novembre 1999; 2 e 10 dicembre 1999; 27 gennaio 2000 e 3 febbraio 2000. Relazione scritta presentata il 10 febbraio 2000 (atto n. 6559/A - relatore On. Trabattoni). Assegnato nuovamente alla XIII commissione, (Agricoltura) in sede redigente, il 21 giugno 2000, con il parere delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIII commissione in sede redigente, il 22 giugno 2000; 4, 5, 13, 19, 20, 26 e 27 luglio 2000; 28 settembre 2000, 4 ottobre 2000; 30 gennaio 2001; 7, 8 e 21 febbraio 2001; approvazione degli articoli il 22 febbraio 2001. Presentazione del testo degli articoli il 30 novembre 2000 (atto n. 6559 - 6903 - 6915-Red) relatore on. Trabattoni. Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 6 marzo 2001. Senato della Repubblica (atto n. 3832-B): Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 7 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 11a, 12a, 13a e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione ed approvato l'8 marzo 2001.

L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Disciplina dell'agriturismo.

(G.U.R.I. 16-12-1985, n. 295).

ART. 1.

Finalità dell'intervento

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

ART. 2.

Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

ART. 3.

Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

ART. 4.

Determinazione di criteri e limiti dell'attività agriturbistica

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.

ART. 5.

Norme igienico-sanitarie

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6.

Elenco regionale

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

ART. 7.

Disciplina amministrativa

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturbistico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;

b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;

d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.

ART. 8.

Autorizzazione comunale

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

ART. 8-BIS.

Competenza in tema di rapporto

Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-*ter* e 17-*quater* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 (1).

ART. 9.

Determinazione delle tariffe

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

ART. 10.

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 11.

Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

ART. 12.

Promozione dell'offerta agriturbistica

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agriturbistica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

ART. 13.

Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agriturbistico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agriturbistica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

ART. 14.

Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

Nelle zone di prevalente interesse agriturbistico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agriturbistiche.

Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agriturbistico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agriturbistico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.

Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agriturbistici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

ART. 15.

Regioni a statuto speciale e province autonome

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo - 7 aprile 1995 n. 115 (pubblicata nella G.U.R.I. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), lì ove prevede che il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma stessa è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente.

**Di Camilla Capitani
& Sara Burnelli**